

famosissima lettera di Plinio a Traiano (Plin. *ep.* 10.96) circa i processi contro i Cristiani, nonché alla risposta di Traiano (cfr. Plin. *ep.* 10.97) e ad un rescritto di Adriano a Minicius Fundanus riferito da Euseb. *b. eccl.* 4.9 (R. Freudenberger, *Das Verhalten der römischen Behörden gegen die Christen im 2. Jhdt. dargestellt am Brief des Plinius an Trajan und den Reskripten Trajans und Hadrians*, n. 52 dei *Munch. Beitr. z. Papyrusforsch. und antiken Rechtsgesch.* [München, Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1967] p. X + 258). L'opera, tanto piú meritoria in quanto l'autore non è un romanista ma è un teologo, si divide in un'introduzione sui problemi della repressione del Cristianesimo nel secondo secolo (p. 1 ss.), un paragrafo sulle funzioni esplicate da Plinio il giovane nelle provincie di Ponto e Bitinia (p. 17 ss.) e vari successivi altri paragrafi dedicati alla riproduzione della lettera di Plinio con relativa traduzione tedesca (p. 41 ss.), al commento della stessa punto per punto (p. 47 ss.), alla riproduzione con traduzione e breve commento del rescritto di Traiano (p. 201 ss.), alla ricostruzione del rescritto di Adriano (p. 216 ss.), al problema circa l'efficacia giuridica delle costituzioni contro i Cristiani (p. 235 ss.). Il quadro che l'A. traccia in ordine al sec. II d. C. è che i Cristiani erano perseguiti criminalmente *extra ordinem* (ma con impostazione processuale accusatoria analoga a quella dell'*ordo*) per il solo fatto di essere Cristiani (cd. *nomen Christianum*), cioè o di confessarsi tali o di essere riconosciuti tali attraverso una procedura probatoria. Tesi non nuova e forse ovvia, ma che attraverso l'attenta analisi cui l'A. sottopone le fonti a nostra disposizione si colora di numerose e varie implicazioni particolari, che mettono in chiara evidenza quel tanto (o quel molto) di «politico» che bisogna porre a conto della repressione criminale del *nomen Christianum*, e piú in generale, della *cognitio extra ordinem* dell'età classica. [1969].

18. MESTIERE DI ISTORICO. – *L'Apologie pour l'histoire* è un libro che Marc Bloch, purtroppo, non ha scritto. La

giusto: l'*actio negotiorum gestorum* non era deducibile dall'editto, ma poteva essere concessa solo in via utile quando il *negotiorum gestor* avesse agito essenzialmente nel proprio interesse. Ed infatti ragioniamo. Pensare che tra i nostri *tre captivi* fosse intervenuto, durante lo stato di *captivitas*, un contratto di *mandatum* (in forza del quale i due rimasti presso i Lusitani avrebbero incaricato il terzo, quello rientrato a Roma, di provvedere al riscatto) non è serio: sia perché lo stato di prigionia in mano al nemico (si ricordi che la Lusitania fu giuridicamente sottomessa e ridotta a provincia verso la fine del sec. I a. C., quindi dopo Servio) aveva tolto loro la capacità giuridica, sia perché dal testo risulta abbastanza chiaramente che le «condizioni» non furono convenute fra i due prigionieri, ma furono ad essi imposte dai Lusitani. Escluso che i due che avevano pagato il riscatto possano aver chiesto al pretore di agire contro il terzo *ex mandato*, non rimane che la *n. g.* E il tenore del passo («*illi pro tertio quoque pecuniam solvissent*») implica che le cose siano andate in questo modo: uno dei *tre captivi* si era allontanato e non aveva pagato il riscatto né per sé né per i due rimasti; dopo di che i due rimasti, per ottenere la libertà, avevano provveduto in qualche modo a versare la somma del riscatto non solo per se stessi, ma anche per il loro compagno allontanatosi, e avevano chiesto di agire contro costui, tornati a Roma, con l'*actio negotiorum gestorum contraria*. Quali potevano essere le ragioni di dubbio circa la spettanza dell'azione, se non che il terzo non aveva a rigore alcun interesse al pagamento del riscatto ai Lusitani? Come altrimenti giustificare la risposta di Servio, se non pensando che egli abbia ritenuto equa la concessione di un'*actio utilis*, se non ricorrendo all'ipotesi dell'intervento privativo giustiniano? La critica interpolazionistica ha molte colpe sulla coscienza, ma non bisogna esagerare nello svalutarla. [1969].

17. TRAIANO E I CRISTIANI. – Un commento giuridico attentissimo, spesso sagace, dedica il Freudenberg alla